

Il **Consiglio dei Ministri** ha da poco approvato, *in via definitiva*, il **decreto legislativo** sull'*accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali* ma senza le norme che avrebbero permesso la riduzione per le penalità verso chi emette (ovvero ha emesso. Ndr.) e per chi presenta all'incasso **assegni da mille euro in su** senza la clausola di *non trasferibilità*. Ricordiamo che le sanzioni in oggetto, dal 4 luglio del 2017 vanno da 3mila a 50mila euro con la possibilità di oblazione, *ossia la possibilità di archiviare la contestazione pagando da 6mila a 16.666 euro*.

All'interno dell'**Esecutivo** è prevalsa una linea di cautela, preoccupando il fatto che l'intervento sull'oblazione potesse essere considerato un eccesso di **delega** rispetto alle finalità del **Decreto legislativo**.

La soluzione redatta dai tecnici del **Mef** e di **Palazzo Chigi** (anche sull'onda mediatica creatasi dalle nuove sanzioni) prevedeva il *ritorno a sanzioni proporzionali* (non nella versione antecedente al 4 luglio scorso anno) *ma nella misura del 10% per gli importi fino a 30mila euro, mantenendo l'attuale struttura per gli importi oltre quella soglia*.

Un sistema nuovo da applicarsi anche alle violazioni commesse dal 4 luglio in avanti, aprendo le porte ai rimborsi per coloro che avevano già pagato l'oblazione (chiudendo di fatto la contestazione, senza memoria difensiva alle **Ragionerie territoriali competenti**). Finora le oblazioni sono state 196 (per 185 **assegni senza clausole**) per eventuali rimborsi pari a 858mila euro.

Ora la questione diventa di competenza del **nuovo Governo** ed al **Parlamento** toccherà il compito di decidere se e come procedere alla riscrittura delle sanzioni da applicare **ai casi non sospetti di riciclaggio**, su cui l'istruttoria del **Mef** e della **Ragioneria** è stata completata (con le adeguate coperture).

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato in via definitiva il Decreto legislativo che, per l'espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, permette all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza l'accesso ai dati ed alle informazioni acquisite nel corso degli obblighi di Adeguata verifica ed a quelli dei trust nella Sezione speciale del Registro delle Imprese.

Photo by [eliazar](#) 